Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L.	600	All'Estero	Abb. annuo . L.	1.200
	» semestrale »	350		» semestr. »	700
	» trimestrale »	200		» trimestr. »	400
	Un fascicolo . . »	8		Un fascicolo . »	20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L.	400	All'Estero	Abb. annuo . . L.	800
	» semestrale »	200		» semestrale »	500
	» trimestrale »	120		» trimestrale »	300
	Un fascicolo . . »	8		Un fascicolo . . »	20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L.	400 —
	» semestrale . . . . »	200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo . . . . . L.	800 —
	» semestrale . . . »	500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 68 DEL 7 GIUGNO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale Pugliese di elettricità, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione del 28 aprile 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1945. — **Società nazionale di ferrovie e tramvie:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1937, n. 805, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2529;
Veduto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Unione fascista fra le famiglie numerose è soppressa.

Art. 2.

Tutte le attività della soppressa Unione sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il conseguimento dei suoi fini assistenziali, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Unione fra le famiglie numerose, nominato con decreto del Ministro per l'interno in data 6 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Unione stessa e per il trasferimento delle attività all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 4.

La qualità di «socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose», prevista dalle disposizioni in vigore per la concessione di particolari agevolazioni e preferenze, è sostituita a tutti gli effetti da quella di «capo di famiglia numerosa», intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale già licenziati per motivi politici;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende, già licenziati per motivi politici;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, una commissione unica, per ciascun dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, con modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, con la cessazione delle commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente, e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, la commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, presso il Ministero dei trasporti continuerà a funzionare per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto al solo fine di procedere alle valutazioni per la riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 301, e 8 marzo 1945, n. 134.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° marzo 1945, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 800, che istituisce una addizionale di guerra all'imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante la ritenuta di rivalsa dell'uno per cento sui redditi di categoria C/2 a titolo di acconto per l'imposta complementare, nonchè l'applicazione del successivo art. 37, limitatamente all'obbligo della dichiarazione, ai fini dell'imposta complementare, dei redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 2.

L'imposta complementare sui redditi già classificati in categoria *D* continua ad essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1945, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, e successive modificazioni.

La ritenuta diretta o di rivalsa dell'imposta complementare prevista dalle disposizioni di cui al precedente comma si opera, quando la retribuzione ragguagliata ad anno non sia inferiore a L. 24.000, sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi indicati nel primo comma è stabilita nella misura dell'1,50 per cento con effetto dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, e del decreto-legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, rispettivamente per il personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1945, n. 270.
Modificazione della denominazione del comune di Littoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la domanda con la quale il commissario prefettizio di Littoria, in esecuzione della propria deliberazione n. 13 del 27 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in Latina;
Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Littoria, in adunanza 31 gennaio 1945, con la deliberazione n. 2649;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Littoria, in provincia di Littoria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Latina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Napoli viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli), la donazione disposta da mons. Gioacchino Cozzolino, in proprio e nella qualità di parroco di Santa Maria a Pugliano di Resina, consistente in immobili situati in contrada Novella del comune di Resina, valutati complessivamente lire 240.000. Viene altresì riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del citato Cardinale Arcivescovo, in data 2 febbraio 1939, integrato da postille 15 settembre 1940, e 4 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 272.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

N. 272. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

N. 273. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, in data 14 dicembre 1942, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.
Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 274. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli » (già Bestetti e Tumminelli) che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Tommaso Monicelli è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

Art. 2.

Il comm. Tommaso Monicelli eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(791)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.
Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione delle norme di organizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;
Ritenuta la necessità di stabilire il trattamento economico dei vice Commissari per l'alimentazione;
Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Ai vice Commissari per l'alimentazione è attribuita una indennità di carica di lire diecimila lorde mensili, ridotta a lire cinquemila lorde mensili se siano dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.
Per le missioni è corrisposta l'indennità di soggiorno stabilita per i funzionari di grado quarto dell'Amministrazione dello Stato ai vice Commissari che non siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.
Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 maggio 1945

BONOMI — SOLERI

(820)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.
Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;
Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di propaganda per le Forze armate;
Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità di tali francobolli;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di propaganda delle Forze armate, emessi col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(823)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.
Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;
Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata una soprastampa speciale per i francobolli usati dagli uffici di posta militare;
Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità dei francobolli portanti tale soprastampa;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare, autorizzati col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(824)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il primo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Aquila: Castel di Sangro - Roccaraso;
Provincia di Avellino: Avellino;
Provincia di Benevento: Benevento;
Provincia di Cagliari: Cagliari;
Provincia di Campobasso: San Pietro Avellana;
Provincia di Catania: Randazzo;
Provincia di Chieti: Francavilla al Mare - Lama dei Peligni - Montenerodomo - Orsogna - Ortona - Palena;
Provincia di Foggia: Foggia;
Provincia di Frosinone: Amaseno - Aquinio - Cassino - Esperia - Ferentino - Frosinone - Pontecorvo - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio;
Provincia di Latina: Castelforte - Cisterna - Cori - Fondi - Formia - Gaeta - Itri - Terracina;
Provincia di Messina: Taormina;
Provincia di Napoli: Cancello Arnone - Capua;
Provincia di Palermo: Palermo;
Provincia di Pescara: Pescara - Popoli;
Provincia di Potenza: Corleto Perticara;
Provincia di Roma: Albano - Anzio - Ariccia - Civitavecchia - Frascati - Genzano - Lanuvio - Marino - Nettuno - Palestrina - Rocca di Papa - Subiaco - Tivoli - Valmontone - Velletri;
Provincia di Salerno: Eboli - Salerno;
Provincia di Viterbo: Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: RUINI

(822)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1944, concernente il pagamento dei canoni di affitto convenuti in grano o in orzo;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dei cereali che saranno conferiti ai « Granai del Popolo »;

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 giugno 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per i cereali del raccolto 1945, da conferire ai « Granai del Popolo » — stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari alla metà rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

1. *Grano tenero*: base 75 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale al quintale . L. 900
2. *Grano duro*: base 78 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale, 22% (ragguagliato) di bianconati e il 3% di teneri al quintale . . . . » 1000
3. *Orzo comune vestito*: base 56 kg. per ettolitro; tolleranza 2% corpi estranei al quintale . . . . » 700
4. *Orzo mondo*: base 70 kg. per ettolitro; tolleranza 1% corpi estranei al quintale . . » 950
5. *Granoturco*: base umidità 16% al quintale . . . . » 650
6. *Segale*: base 68 kg. per ettolitro al quintale . . . . » 900
7. *Avena*: base 42 kg. per ettolitro al quintale . . . . » 650
8. *Risone*: originario comune: 64% di riso intero più 7% di rotture, resa globale 71% (prezzo base L. 445 più soprapprezzo L. 230) al quintale . . . . » 675

Risone: originario di prima qualità, supercomune: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% (prezzo base L. 470 più soprapprezzo L. 230) al quintale . . . . » 700

Risone: semifino: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% (prezzo base L. 515 più soprapprezzo L. 210) al quintale . . » 725

Risone: fino e superfino:
Vialone - Gigante Vercelli - 77 - Bertone: 56% di riso intero più 10% di rotture resa globale 66%;
Senatore Novelli - Sesia: 45 % di riso intero più 22% di rotture resa globale 67%;
Roma: 53 % di riso interno più 14 % di rotture resa globale 67%;
(prezzo base L. 660 più soprapprezzo L. 225) al quintale . . . . . . » 875

Art. 2.

Il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ». Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o minorazioni previste dalle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi alla annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1, o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo

prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 40, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario

Con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1945, sono stati revocati il R. decreto 31 marzo 1927 e il decreto Ministeriale 1° aprile 1931 concernenti lo scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e viene nominato il sig. Pastore Raffaele commissario per la gestione temporanea del Consorzio stesso.

(825)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 27 maggio 1945 sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle annesse Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 4 giugno 1945 - N. 124

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906	L.	108,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,60
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati) ed il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169 (Modificazione al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza) nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(827)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945, ad eccezione del decreto Luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 186 (Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì), già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Sono fatte salve, tuttavia, per il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 (Corresponsione di assegni

integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali) le seguenti disposizioni:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 2 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945.
Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima di « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

(828)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193 (Miglioramenti ai pensionati di guerra) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(829)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198 (Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra), il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202 (Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204 (Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 MAGGIO 1945.
Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

(830)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.